

coquente

09_16_1_DPR_99_1_TESTO

**Decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2009, n. 099/
Pres.**

LR 27/2007, art. 22. Regolamento recante modalità e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi e per la sua tenuta.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'articolo 22, il quale:

a) al comma 1, prevede l'istituzione presso la Direzione centrale attività produttive dell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione,

b) al comma 3, dispone che con regolamento regionale sono definite le modalità e i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui alla lettera a) e per la sua tenuta;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), con speciale riferimento all'articolo 11, concernente la certificazione di bilancio degli enti cooperativi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2006 (Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi), con particolare riferimento allo schema di convenzione allegato al decreto ministeriale medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 739;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modalità e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi di cui all'articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, e per la sua tenuta", nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

09_16_1_DPR_99_2_ALL1

Regolamento recante modalità e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi di cui all'articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, e per la sua tenuta

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 domanda di iscrizione

Art. 3 certificazione del bilancio

Art. 4 durata e modalità degli incarichi

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5 disposizioni transitorie e finali

Art. 6 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce modalità e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi, di seguito denominato Elenco, istituito dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n.27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e per la sua tenuta presso la Direzione centrale attività produttive.

Art. 2 domanda di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le società di revisione devono presentare apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive, Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della diret-

tiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. L'iscrizione nell'Elenco è disposta con decreto del Direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo.

3. Le società di revisione sono tenute a documentare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Testo A), da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno, il permanere dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

4. La perdita del requisito di cui al comma 3 comporta la cancellazione della società di revisione dall'Elenco.

5. È fatto obbligo alle società di revisione di comunicare senza ritardo l'avvenuta perdita del requisito di cui al comma 3.

Art. 3 certificazione del bilancio

1. Gli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle società di revisione iscritta nell'Elenco.

2. Gli enti cooperativi che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. 220/2002, non si sottopongono alla certificazione annuale da parte di una società di revisione iscritta nell'Elenco, incorrono nella sanzione prevista dal comma 3 del citato articolo 11 del d.lgs. 220/2002.

3. Alle società iscritte nell'Elenco è riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.

4. L'Amministrazione regionale può accedere alla documentazione relativa alla certificazione di bilancio ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art. 4 durata e modalità degli incarichi

1. Gli enti cooperativi possono avvalersi, per la certificazione del bilancio, della stessa società di revisione per un periodo massimo non superiore a sei anni consecutivi.

2. La società di revisione incaricata della certificazione di bilancio non può svolgere per il medesimo ente cooperativo attività di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Le associazioni regionali possono altresì stipulare apposite convenzioni, sulla base dello schema allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 novembre 2006, con le società di revisione iscritte nell'Elenco, nel numero di almeno una società di revisione ogni otto cooperative aderenti obbligate alla certificazione del bilancio e, comunque, con non meno di due società di revisione.

4. Le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge regionale 27/2007 possono avvalersi delle convenzioni stipulate dalle rispettive Associazioni riconosciute a livello nazionale purché le società di revisione convenzionate risultino iscritte nell'Elenco.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5 disposizioni transitorie e finali

1. Le società di revisione, iscritte nell'Elenco ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 34, comma 6, della legge regionale 27/2007, sono tenute a presentare una nuova domanda di iscrizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito previsto all'articolo 2.

2. Ove la domanda non pervenga nei termini di cui al comma 1, ovvero non venga dimostrato il possesso del requisito di cui all'articolo 2, si procede alla cancellazione della società dall'Elenco con decreto del Direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo.

3. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO